

**ACCORDO SUI PERMESSI SINDACALI EX ART. 30 LEGGE 20 MAGGIO '70
N. 300 PER I DIRIGENTI NAZIONALI E DI STRUTTURE PERIFERICHE
TERRITORIALI**

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 26 giugno 2019

tra

POSTE ITALIANE S.p.A.

e

SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL_{poste}, FAILP-CISAL,
CONFSAL COM.NI e FNC UGL COM.NI

Premesso che:

- l'accordo del 7 febbraio 2017 ha definito per il triennio 2017-2019 la complessiva disciplina in materia di permessi sindacali retribuiti ex art. 30 L. 300/1970 a valere per le OO.SS. firmatarie del CCNL;
- è volontà delle Parti addivenire ad una regolamentazione inerente i permessi sindacali per i dipendenti che rivestono cariche sindacali a livello nazionale e/o di struttura periferica territoriale delle organizzazioni identificate nell'art. 19 della citata legge 300/70 che, nel loro ambito, organizzino i lavoratori appartenenti a Poste Italiane S.p.A.;
- la legge n. 300/70 e i vigenti accordi tra le Parti assicurano già regole ai dirigenti di R.S.U. in materia di permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato e quindi, il presente accordo, in applicazione della previsione di cui all'art. 30 della legge 300/70, riguarda esclusivamente il trattamento da praticarsi da Poste Italiane S.p.A. ai dipendenti di cui al punto precedente;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

La premessa e l'allegato costituiscono parte integrante del presente accordo.

I lavoratori dipendenti di Poste Italiane S.p.A. che, nell'ambito delle organizzazioni sindacali di cui in premessa, rivestono in conformità alle comunicazioni effettuate dalle organizzazioni stesse ai sensi di quanto previsto al punto 7 dell'Accordo del 7 febbraio 2017, cariche sindacali a livello nazionale e/o di strutture periferiche territoriali delle organizzazioni medesime, hanno diritto a fruire, per l'espletamento del loro mandato (ivi compresa la partecipazione alle riunioni dei propri organi direttivi centrali e periferici) e di ogni attività connessa, di permessi retribuiti.

A tal fine, alle Organizzazioni Sindacali firmatarie la presente intesa vengono riconosciuti complessivamente per l'anno 2020 e 2021 un numero di 614.115 ore di permessi sindacali per ciascun anno come riportati nella tabella allegata (All.1).

Per quanto riguarda i nominativi indicati da ciascuna Organizzazione Sindacale abilitati ad usufruire di permessi sindacali retribuiti in via continuativa, l'Azienda riconoscerà agli stessi un monte ore pari a 1.620 per l'anno di vigenza del presente accordo. Pertanto, le Parti convengono di detrarre il calcolo delle medesime, moltiplicato per il numero dei soggetti individuati, dal monte ore complessivo previsto nella presente intesa.


Il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 2021.

Per le modalità operative di utilizzo dei permessi e per quanto non espressamente disciplinato dalla presente intesa, si rinvia alle previsioni di cui all'accordo del 7 febbraio 2017.

Le Parti si incontreranno entro il prossimo mese di settembre per un approfondimento in ordine alla complessiva tematica delle agibilità sindacali anche in relazione allo svolgimento delle diverse attività delle strutture sindacali territoriali.

Con riferimento all'art.14, III comma, del CCNL del 30 novembre 2017 ed all'Accordo del 30 novembre 2017, le Parti confermano l'attenzione al rispetto dei termini previsti - entro il 31 marzo di ciascun anno - per l'invio degli elenchi contenenti i nominativi dei dirigenti sindacali beneficiari della tutela.

per Poste Italiane S.p.A.:



per le OO.SS.:

SLC-CGIL


SLP-CISL

UILposte

FAILP-CISAL

CONFSAL COM.NI

FNC UGL COM.NI



OO.SS.	2020	2021
SLC-CGIL	109.206	109.206
SLP-CISL	292.953	292.953
UILposte	72.876	72.876
FAILP-CISAL	50.050	50.050
CONFSAL COM.NI	52.093	52.093
FNC UGL COM.NI	36.937	36.937

Carlucci

[Signature]

[Multiple signatures in black and blue ink]

Ali Saffar